

LETTERA INFORMATIVA N.20/2023

Contabilizzazione dei ricavi ai sensi del nuovo *OIC 34*



MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



LETTERA INFORMATIVA N.20/2023

Contabilizzazione dei ricavi ai sensi del nuovo *OIC 34*

Il nuovo principio contabile **OIC 34** (che si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal **1° gennaio 2024**) incentra la propria analisi sulle diverse fattispecie di **rilevazione e valutazione dei ricavi** e sulle c.d. “vendite complesse”, nonché sulle informazioni da presentare in Nota Integrativa.

Le voci di Conto Economico che accolgono la rilevazione dei ricavi da vendite di beni e prestazioni di servizi sono la voce “A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e la voce “A5 – Altri ricavi e proventi”.

La novità più rilevante introdotta dal principio si riferisce alla identificazione dell’**“unità elementare”** di contabilizzazione, che può comportare la separazione di più diritti ed obbligazioni di un unico contratto, da rilevare separatamente a livello contabile¹:

- i ricavi per **vendita di beni** sono rilevati quando è avvenuto il **trasferimento sostanziale dei rischi e benefici** connessi alla vendita e l'ammontare può essere determinato in modo attendibile (tenendo conto sia dei fattori qualitativi - clausole contrattuali – sia dei fattori quantitativi)²;
- i ricavi per **prestazioni di servizi** sono rilevati in base allo **stato di avanzamento**, se sono rispettate le condizioni contenute nel principio *OIC 23*, oppure, in caso contrario, quando la prestazione è stata **definitivamente completata**.

¹ Ad esempio, in caso di ricavi per vendita di beni e corrispettivi per servizi di manutenzione, con conseguente distinta rilevazione in bilancio, nel rispetto del **principio di competenza**.

² Il trasferimento effettivo dei benefici si ha quando è trasferita alla controparte la capacità di decidere dell'uso del bene e di ottenerne i relativi benefici, disponendone liberamente, rivendendolo, concedendolo in affitto o utilizzandolo nella propria produzione.

Il principio contabile contiene, inoltre, alcune indicazioni per i casi in cui il **prezzo di vendita** non sia previsto contrattualmente, ovvero per le **vendite con opzione di riacquisto** in capo al venditore; in relazione a queste ultime operazioni, il nuovo *OIC* impone l'obbligo in capo alla società venditrice di valutare la probabilità di esercitare l'opzione di riacquisto³.

Sostanzialmente, l'ambito di applicazione del nuovo *OIC* 34 riguarda **tutte le operazioni** che comportano la rilevazione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione nel Conto Economico⁴.

Restano **esclusi** soltanto le transazioni che non hanno finalità di compravendita, le cessioni di azienda, i fitti attivi, i ristorni ed i lavori in corso su ordinazione, per cui si continuerà ad applicare il principio *OIC* 23.

Sono previste semplificazioni per le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata** e per le **micro-imprese**, che possono applicare le regole generali, con la rilevazione di un fondo per oneri per gli impegni contrattualmente previsti (ai sensi dell'*OIC* 37). Tuttavia, in ottemperanza alle regole fiscali, che non consentono la deducibilità del costo dell'accantonamento, deve essere rilevata in bilancio (se rilevante) la fiscalità differita.

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 8 maggio 2023

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.

³ In caso di ragionevole certezza di non esercizio dell'opzione, la vendita viene contabilizzata; in caso contrario, si applicano le regole contenute nella Guida Applicativa al principio contabile in parola, che tratta delle operazioni finanziarie ed operative che non comportano il trasferimento di rischi e benefici.

⁴ Con riferimento alla cessione di licenze, ad esempio, si possono determinare due situazioni: quando è ceduta in uso la licenza per un periodo di tempo determinato, il ricavo è rilevato proporzionalmente lungo la durata contrattuale (a meno che altri criteri non siano identificabili, in base delle vendite); qualora, invece, il cliente ottenga tutti i benefici derivanti dall'uso della licenza, senza che per il fornitore si rendano necessarie ulteriori attività, il ricavo è rilevato al momento della consegna della licenza stessa.



N&CA

MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

www.studionicolini.com

Member of

